

CONVENZIONE

TRA

il Comune di Bidonì ed il Comune di Olzai, per l'utilizzo della graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 posto di Istruttore Agente di Polizia Locale - Cat. C1

(Art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350)

1) - **Il Comune di Bidonì**, con sede in Via Taloro n. 3 - C.F. **00524230950**, rappresentato dalla Dott.ssa Iliara Sedda, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, giusto Decreto del Sindaco n. 4, del 09/06/2015, domiciliata per la sua carica presso la sede comunale;

E

2) - **Il Comune di Olzai**, con sede in Corso Vittorio Emanuele 25, 08020 Olzai - C.F. **00194580916**, rappresentato dal Segretario Comunale, Dott.ssa Antonina Mattu, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, giusto Decreto del Sindaco n. 2, del 20/10/2017, domiciliata per la sua carica presso la sede comunale;

abilitati a stipulare i contratti, in virtù delle competenze attribuite ai Responsabili di Servizio dall'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. in nome e per conto dell'Ente di rispettiva appartenenza, di seguito individuate per brevità anche come "amministrazioni" o "parti", che rappresentano ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

Premesso che

- l'art. 15, della L. 7/8/1990, n° 241 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- l'art. 30, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii., disciplina la facoltà, per gli Enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;*
- l'art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 9, della L. 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità, approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo fra le stesse;*
- con l'emanazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il legislatore, con il comma 4bis, dell'art. 14, ha ribadito la possibilità, per le amministrazioni interessate, di attivare l'immissione in servizio dei vincitori di concorso non ancora assunti, anche avvalendosi delle graduatorie di altre amministrazioni, in ossequio da quanto sancito da l'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, previo accordo tra le amministrazioni stesse;*
- l'art. 1 - comma 1148 - lett. a) - della L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), recita: "In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

- ☒ *il Comune di Olzai ha vigente, presso il proprio ente, una graduatoria relativa a pubblico concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria "C e con profilo professionale di Agente di Polizia Locale, approvata con Determinazione Ufficio Segreteria n. 400, del 14/12/2010;*
- ☒ *il Comune di Bidonì con deliberazione della Giunta Comunale n. 9, del 26/01/2018, ha impartito le opportune direttive al responsabile del servizio amministrativo al fine di attivare il procedimento per la copertura del posto vacante di Istruttore di Vigilanza - Categoria C - posizione economica 1 - a tempo indeterminato, mediante l'utilizzo della graduatoria di pubblico concorso, approvata dal Comune di Olzai, giusta Determinazione Ufficio Segreteria n. 400, del 14/12/2010;*
- ☒ *con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 09/02/2018 del Comune di Bidonì e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 06/02/2018 del Comune di Olzai, è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le amministrazioni interessate;*

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto segue:

le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Ai sensi della disciplina introdotta dall'art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e ss.mm.ii., il Comune di Bidonì ed il Comune di Olzai decidono di sottoscrivere il presente accordo, ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami in corso di validità, per l'assunzione di n. 1 posto di Istruttore Agente di Polizia Locale - Cat. C1, approvata con Determinazione Ufficio Segreteria n. 400, del 14/12/2010;

Art. 2 - Individuazione della categoria e profilo professionale

Il Comune di Bidonì, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, con inquadramento di Istruttore Amministrativo - Agente di Polizia Municipale - Cat. C, a tempo indeterminato, del Comune di Olzai, alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 3 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale di cui all'art. 1, che ne costituisce oggetto e finalità.

Art. 4 - Modalità di utilizzo

Il Comune di Bidonì utilizzerà la graduatoria, assumendo il candidato idoneo collocato al 1° posto, in base al fabbisogno di personale programmato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii..

Il candidato inserito in graduatoria ha la facoltà di rinunciare all'assunzione presso il Comune di Bidonì, senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di Olzai.

Art. 5 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 - Allegato B - del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. 25 ottobre 1972, n. 634 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BIDONI' (Dott.ssa Ilaria Sedda)

PER IL COMUNE DI OLZAI (Dott.ssa Antonina Mattu)